

# **Associazione Italiana Rolfing**

## **REGOLAMENTO**

### **NORME OBBLIGATORIE DI COMPORTAMENTO PER TUTTI GLI ASSOCIATI**

1. Ogni associato si obbliga alla lettura ed al rispetto delle norme costituzionali e del Codice Civile che sovrintendono alla tutela del lavoro (art. 1 e 35) e della salute (Costituzione artt.1, 4, 32 e 35; Codice Civile artt. 2060, 2061, 2230 e 2231), nonché all'osservanza della norma penale che regola l'esercizio delle professioni (art.34B Codice penale).
2. Gli iscritti inoltre, in conformità degli obblighi assunti aderendo allo Statuto dell'Associazione, prendono atto che le attività che abbiano per oggetto diagnosi svolta dal Rolfing in forma professionale, ossia senza l'ausilio medico, costituisce attività medico-sanitaria anche se diretta alla guarigione e, come tale, compiuta in armonia con l'art.4 della Costituzione; perciò, poiché tali attività non hanno ricevuto ancora il riconoscimento statale dell'abilitazione, esse, allo stato, sono vietate e comportano l'applicazione dell'art.348 del Codice Penale, in caso di violazione.
3. Gli stessi prendono atto che sono consentite solo le cure o prescrizioni primarie per malattie umane su basi organiche e naturali.
4. Tutti coloro che siano interessati alla conoscenza, alla diffusione ed all'applicazione delle tecniche naturali e della medicina bioenergetica, riconoscono che lo studio e l'applicazione pratica di tali tecniche sono, allo stato, esclusivamente complementari all'attività medica, come tali seguono la diagnosi medica. Qualora nella fase di applicazione, dovessero emergere sintomi rivelatori di un'affezione diversa rispetto a quella per la quale è stata richiesta l'applicazione, l'operatore si obbliga ad informare di ciò preventivamente chiunque intenda sottoporsi ad indagini prano-bioterapiche limitandosi a prospettare i risultati dei rilevamenti come semplici elementi indicatori, come tali, abbinati all'indispensabile verifica medica.

Tutti gli associati si obbligano inoltre al rispetto reciproco, al segreto professionale, alla tutela della dignità, della discrezione e della salute di quanti intendono volontariamente sottoporsi alle loro cure, alla corretta esposizione dei relativi risultati al medico dagli stessi designato, al quale spetta la formulazione della diagnosi e l'indicazione delle conseguenti prescrizioni mediche. La violazione di tale norma sarà intesa come motivo di esclusione dall'Associazione, al pari del mancato pagamento delle quote sociali, da parte di coloro che ne hanno l'obbligo.